



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

NARDUZZI, PICCIN, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 14.1)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 114

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007)

A) Prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<1 ante. Al comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007 dopo le parole "Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996," sono inserite le seguenti: "nonché per le specie Columbia Livia, Streptopelia Decaocto".>>

B) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il comma 1 septies dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007 è abrogato.>>.

PICCIN, NARDUZZI, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 15.0.1)

A) Alla lettera a) del comma 1 le parole "prima di raccogliere la fauna abbattuta" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto dell'incarnieramento".

B) Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

1 bis. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

Art. 26 bis

(Cani da traccia)

1. Le Province disciplinando la materia secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì ad individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.

2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni Provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.

3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della legge 157/1992, ogni giorno della stagione venatoria compreso i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale.

4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.

5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 14, della legge regionale 21/1993, possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare degli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.

6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.>>.

1 ter. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 le parole: "di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno" sono abrogate.

1 quater. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 è così sostituito: "La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata dal certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e dal certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale."

1 quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente: "4 bis. Fino a quando tutti i cacciatori residenti in Friuli Venezia Giulia, che abbiano presentato regolare domanda di ammissione in una Riserva di caccia della Regione, non siano stati assegnati ad una Riserva, i cacciatori residenti al di fuori del territorio regionale non possono ottenere la qualifica di socio nelle Riserve stesse."

1 sexies. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili, che e', in ogni caso, confiscata.,";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) a 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione.,";

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente: "j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate.,".

1 septies. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente: <<1 bis. Per le lettere c), f) e j) si applica il comma 1 dell'articolo 8 della legge 689/1981.>>.

1 octies. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<Art 44 bis
(Richiami vivi)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli appartenenti alle specie cacciabili, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1996.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili e tutti gli anatidi, sono identificati mediante contrassegno inamovibile.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.1)

La lettera a) del comma 1. è così sostituita: "<<3.1. Gli abbattimenti sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile agli ungulati e, negli altri casi, nel momento in cui la fauna abbattuta viene incarnierata.>>"

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.2)

Al comma 1. la lettera b) è soppressa.

BARIUSSIO, MARIN, PICCIN, VENIER ROMANO

Subemendamento aggiuntivo all'emendamento modificativo all'art. 15 di pagina 15 bis.1 (pagina 15 bis.0.1)

1. All'articolo 15 bis, come introdotto dall'emendamento modificativo di pagina 15 bis.1 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 ante. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita".>>.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.bis.1)

Dopo l'art. 15 è aggiunto:

<<Art. 15 bis

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1. dell'articolo 7 ter le date << 2011-2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 2012-2013 >>.

b) dopo il comma 1. sono inseriti i seguenti commi:

<<1. bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive potrà avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma precedente è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione la Provincia provvederà al rilascio del relativo attestato di idoneità che avrà validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.>>.>>.

PICCIN, NARDUZZI, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 15 bis.2)

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentito, altresì, l'uso dell'arco non inferiore a 50 Libbre e con obbligo di utilizzo di punte specifiche da caccia di peso complessivo non inferiore a 350 grs.>>.>>.

PICCIN, NARDUZZI, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 15 bis.3)

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è sostituito dal seguente: "1. Nel Friuli Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, è acconsentito tutti i giorni dell'anno anche al di fuori delle zone di addestramento dei cani, con utilizzo di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, purché proveniente da allevamento e debitamente marcata.";

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente: "1 bis. I falconieri effettuano l'attività di addestramento e allenamento dei falchi nella Riserva di caccia di appartenenza. I falconieri non appartenenti ad alcuna riserva di caccia effettuano l'attività di addestramento e allenamento nella Riserva di caccia del Comune di residenza.">>.

PICCIN, NARDUZZI, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 15 bis.4)

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21/1993)

Al comma 3 dell'articolo 2 prima delle parole "L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica e' consentito purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo." Sono inserite le seguenti: <<Nella zona faunistica delle Alpi.">>.

PICCIN, NARDUZZI, PICCO

Emendamento modificativo (pagina 15 bis.5)

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/2002)

Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.) le parole "e all'obbligo di iscrizione alla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura” sono abrogate.

PICCO, PICCIN, NARDUZZI

Emendamento modificativo (pagina 15 bis.6)

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987 n. 14 (Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) è sostituito dal seguente: “Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve e nelle zone di riserva ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata dai cacciatori che abbiano optato per la caccia di selezione, dal 15 novembre al 15 gennaio, anche col metodo della girata, ovvero mediante l'utilizzo di un solo cane, espressamente abilitato, condotto al guinzaglio da un conduttore anch'esso in possesso di apposita abilitazione. Le abilitazioni di cui sopra vengono rilasciate dalle Provincie e sono valide sull'intero territorio regionale”.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento aggiuntivo (pagina 15 ter.1)

Dopo l'art. 15 bis è aggiunto:

<<Art. 15 ter

1. In tutto il territorio regionale è autorizzato l'uso del cane da riporto per tutte le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento aggiuntivo (pagina 15 quater.1)

Dopo l'Art. 15 ter è aggiunto:

<<Art. 15 quater

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce i tesserini per la caccia di selezione delle altre Regioni d'Italia, per l'esercizio venatorio sul proprio territorio regionale.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento aggiuntivo (pagina 15 quinquies.1)

Dopo l'Art. 15 quater è aggiunto:

<<Art. 15 quinquies

Il comma 6 dell'art. 22 della L.R. 6/2008 è così sostituito:

<<Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di Caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.>>.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento aggiuntivo (pagina 15 sexies.1)

Dopo l'Art. 15 quinquies è aggiunto:

<<Art. 15 sexies

Dopo il comma 7 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 è inserito il seguente comma:

7 bis: <<Nelle aziende agro-turistico-venatorie ed agri-faunistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila, da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'art 25 della presente legge.>>.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento aggiuntivo (pagina 15 septies.1)

Dopo l'Art. 15 sexies è aggiunto:

<<Art. 15 septies

Al comma 2 bis dell'art. 2 della L.R. 14/87 dopo le parole: "da traccia" sono aggiunte le parole: "espressamente abilitato" e dopo le parole: "al guinzaglio" sono aggiunte le parole: "da un conduttore anch'esso abilitato".

Dopo la parola "gennaio" sono aggiunte le seguenti parole: "le abilitazioni di cui sopra vengono rilasciate dalle Province e sono valide sull'intero territorio regionale".>>.